

Codice A18220

D.D. 21 aprile 2015, n. 940

Art.4 LR 40/98. Progetto "Interventi di razionalizzazione e potenziamento impianti risalita stazione sciistica S.Domenico.Seggiovia quadriposto "Ciamporino-Dosso" - seggiovia quadriposto "Ciamporino", Comune di Varzo (VCO)". Sottoponibilità a fase di verifica modifiche progettuali comportanti deroga all'ottemperanza prescrizione b.11 All.A DGR 1-2793 del 27/10/11.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.40/1998 e contestualmente è stata espletata la valutazione d'incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997 per il progetto di cui all'oggetto;
- con D.D. n. 302/DB1202 del 21/12/2012 si è conclusa la fase di verifica di VIA con l'esclusione delle varianti al progetto dalla fase di Valutazione, di cui all'art. 12 della L.R. n.40/1998, e relativa Valutazione d'Incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della L.R. n.19/2009, richiamando l'osservanza delle prescrizioni già contenute nella D.G.R. n.1-2793 del 27/10/2011;
- con D.D. n.17/DB1202 del 07/02/2014 si è conclusa la verifica di ottemperanza alle prescrizioni della D.G.R. 1-2793 del 27/10/2011 e alla D.D. n. 302 del 21/12/2012.

Preso atto che il Comune di Varzo, con nota prot. n.264 del 16/01/2015, ha richiesto la valutazione e l'eventuale rilascio di nulla osta/autorizzazione regionale dell'istanza, a esso presentata, da parte della San Domenico Ski S.r.l., con sede in Varzo (VCO), che, elencando una serie di considerazioni, richiede di poter mantenere installati anche nel periodo estivo i nastri trasportatori posizionati nell'ambito degli impianti seggioviari richiamati in oggetto, in deroga alla prescrizione b.11, in materia di 'tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico' dell'Allegato A della D.G.R. n.1-2793 del 27/10/2011.

Considerato che:

- ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28/03/2011, n. 1/AMD, il Responsabile del Procedimento per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti finali delle procedure di VIA deve coincidere con il Responsabile già individuato per l'espletamento delle procedure ambientali di cui alla L.R. n.40/1998; per la verifica della richiesta di deroga all'ottemperanza della suddetta prescrizione, pertanto, il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n.12596/A18220 del 06/03/2015, secondo i disposti della sopra richiamata Circolare e d'intesa con il Rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico, ha convocato per il giorno 25/03/2015 la riunione dell'Organo Tecnico regionale al fine di decidere collegialmente in merito all'eventuale rilascio, e alla relativa modalità, del nulla-osta/autorizzazione regionale riguardante la richiesta in oggetto relativa alla deroga alla prescrizione b.11, in materia di 'tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico', dell'Allegato A della D.G.R. n.1-2793 del 27/10/2011;
- il Settore Regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, direttamente coinvolto dal Comune con la suddetta nota e che, nell'ambito della procedura di VIA, aveva richiesto, con nota prot. n. 36202/0814 del 12/10/2011, l'inserimento in D.G.R. della prescrizione in argomento, ha trasmesso a questo Settore, con nota n. 5285/16030 del 17/02/2015 (ns. prot. n.9142/A18220 del 19/02/2015), le proprie valutazioni in merito all'istanza della San Domenico Ski S.r.l., presentata dal Comune di Varzo;

- l'Organo Tecnico Regionale, riunitosi in data 25/03/2015, come attestato nel verbale depositato agli atti, ha:
 - valutato collegialmente le motivazioni della San Domenico Ski S.r.l. volte al mantenimento in sede dei nastri trasportatori anche nel periodo estivo, in deroga alla prescrizione b11, in materia di 'tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico', dell'Allegato A alla D.G.R. n.1-2793 del 27/10/2011;
 - preso atto delle considerazioni contenute nella nota prot. n. 5285/16030 del 17/02/2015 del Settore Regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
 - assunto la decisione di non ritenere necessaria l'attivazione della fase di verifica di compatibilità ambientale in quanto le modifiche progettuali conseguenti alla suddetta richiesta di deroga non rientrano nei casi di cui alla categoria progettuale n. 28 dell'allegato B1 alla l.r. 40/1998, non potendo avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente; valutato, peraltro, che le stesse non modificano significativamente il giudizio di compatibilità ambientale espresso con la D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011;
 - prescritto che la San Domenico Ski S.r.l., in adempimento a quanto disposto dall' art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., acquisisca la specifica autorizzazione del Comune di Varzo, competente ai sensi dell'art 3 della L.R. 32/2008;
- l'ARPA Piemonte – Dipartimento del Verbano Cusio Ossola, con la nota prot. n.24580 del 27/03/2015, ha ribadito quanto già espresso con nota prot. n.115635 del 19/12/2013, cioè che la mancata rimozione delle strutture non introduce elementi di criticità ambientale fatta eccezione per il paesaggio, per la cui valutazione rimanda al succitato Settore Regionale competente in materia. Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

vista la L.R. n.40/1998;
visto l'art. 17 della L.R. n.23/2008;
vista la D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011;
vista la D.D. n. 302 del 21/12/2012;
vista la D.D. n.17 del 07/02/2014
visto il verbale dell'Organo Tecnico Regionale del 25/03/2015;
visto il contributo dell'ARPA Piemonte del 27/03/2015;

determina

- di prendere atto della richiesta della San Domenico Ski S.r.l., per il tramite del Comune di Varzo, di deroga alla prescrizione b.11, in materia di 'tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico', dell'Allegato A della D.G.R. n.1-2793 del 27/10/2011, finalizzata a mantenere installati anche nel periodo estivo i nastri trasportatori posizionati nell'ambito degli impianti seggioviari richiamati in oggetto;
- di non attivare la fase di verifica di compatibilità ambientale in quanto le modifiche progettuali conseguenti alla suddetta richiesta di deroga non rientrano nei casi di cui alla categoria progettuale n. 28 dell'allegato B1 alla l.r. 40/1998 e non modificano significativamente il giudizio di compatibilità ambientale espresso con la D.G.R. n. 1-2793 del 27/10/2011;
- di prescrivere che la San Domenico Ski S.r.l., in adempimento a quanto disposto dall' art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., acquisisca la specifica autorizzazione del Comune di Varzo, competente ai sensi dell'art 3 della L.R. n.32/2008;

– di dare atto che la presente determinazione sarà inviata all'istante Comune di Varzo, alla San Domenico Ski S.r.l. per il suddetto adempimento prescritto, e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. n.40/1998.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti